

Normativa e prassi

Sette codici tributo per far pace con il Fisco e chiudere le liti

21 Febbraio 2019

La procedura si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio, dell'intera somma o della prima quota in caso di rateizzazione, tramite modello F24 e senza possibilità di compensazione

Thumbnail Come anticipato dal **provvedimento** dello scorso 18 febbraio, che ha approvato il **modello** per la richiesta di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, aventi a oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio (cfr **articolo 6**, comma 15, DL 119/2018 - vedi "**Definizione agevolata liti pendenti: modello e istruzioni per la domanda**"), arrivano, con la **risoluzione 29/E** del 21 febbraio, sette nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per effettuare i relativi versamenti.

Il primo o unico appuntamento in cassa è per il prossimo 31 maggio, data entro la quale dovrà essere versata l'intera somma dovuta al Fisco oppure la prima rata del totale. Si ricorda che è consentito pagare a rate (massimo venti, con cadenza trimestrale) solo se l'importo netto dovuto è superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma. Pertanto, le somme inferiori o pari a mille euro devono essere sempre versate in un'unica soluzione. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

Per il perfezionamento della definizione, quindi, entro il 31 maggio 2019 bisogna presentare l'istanza di adesione alla definizione agevolata e versare l'intera somma dovuta oppure la prima rata. Attenzione, a ogni controversia, deve corrispondere una distinta domanda di definizione e un distinto modello di pagamento. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

I nuovi codici tributo

I codici al debutto sono consecutivi e vanno dal **PF30** al **PF36**, il loro posto è nella sezione “ERARIO” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”. Per quanto riguarda la compilazione delle restanti sezioni del modello F24:

- nel “*codice ufficio*” deve essere indicato il codice della direzione regionale o provinciale dell’Agenzia, del centro operativo di Pescara o dell’ufficio provinciale-Territorio, parte in giudizio (l’identificativo è ricavabile dalla relativa **tabella** pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate)
- il campo “*rateazione/regione/prov./mese rif.*”, se previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune (anche in questo caso basta collegarsi al sito dell’Agenzia e consultare, rispettivamente, la “**Tabella TO - codici delle Regioni e delle Province autonome**” e la “**Tabella T4 - Codici catastali dei Comuni**”)
- riguardo all’“*anno di riferimento*”, occorre andare a leggere le istruzioni del modello utilizzato per la domanda di definizione della lite; l’alternativa è tra il periodo d’imposta interessato o l’anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia
- infine, nel campo “*codice fiscale*” della sezione “**CONTRIBUENTE**”, se il versamento non è effettuato da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, deve essere indicato il codice fiscale di chi versa; in tal caso, precisa la risoluzione, nel campo “*codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*” è riportato il codice del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo della controversia, e nel “*codice identificativo*”, il numero “**71**” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sette-codici-tributo-far-pace-fisco-e-chiudere-liti>